

TRIBUNALE CIVILE DI GELA

SEZIONE LAVORO

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

(proc.to civile n° 1161-1/2017 R.G.L.)

La **Prof.ssa Zuppardo Concetta Simona**, nata a Gela (CL) il 24 gennaio 1974, cod. fisc. ZPPCCT74A64D960F, ai fini del presente atto rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare e istanza ex art. 151 c.p.c. introduttivo del procedimento recante n. 1161/2017 r.g.l. e del relativo sub procedimento cautelare recante n. 1161-1/2017 r.g.l., valevole anche per la fase del reclamo, dall'Avv. Rochelio Pizzardi (cod. fisc. PZZRHL69M06M088L, p.e.c. rochelio.pizzardi@legalmail.it, tel/fax 0933/914409-927692), il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di p.e.c. e numero di fax sopra indicati, ed elettivamente dom.to presso il di lui studio sito in Gela nella via Cairoli n. 83, **reclamante**

contro

- il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore* e attuale rappresentante legale, con sede legale in Roma nella viale Trastevere n. 76/A (CAP 00153), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato; costituitosi in giudizio (nell'ambito del proc. 1161/2017) ex art. 417 c.p.c a mezzo del funzionario dott.ssa Ombretta Cuttaia;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del dirigente *pro-tempore*, con sede legale in Firenze nella via Mannelli n. 113 (CAP 50136), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato; contumace (giusta dichiarazione di contumacia resa in seno all'udienza del 29/09/2017);

- Ufficio Scolastico Regionale la Toscana - U.S.P. e Ambito Territoriale per la provincia di Pisa, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede in Pisa nella via Pascoli n. 8, (CAP 56125), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato; contumace (giusta dichiarazione di contumacia resa in seno all'udienza del 29/09/2017)

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede in Palermo nella Via Fattori, n. 60 (C.A.P. 90146), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato; contumace (giusta dichiarazione di contumacia resa in seno all'udienza del 29/09/2017)

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - USP e Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta/Enna, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede legale in Caltanissetta nella via N. Martoglio n. 1 (C.A.P. 93100) rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato; contumace (giusta dichiarazione di contumacia resa in seno all'udienza del 29/09/2017)

-Reclamati-

E NEI CONFRONTI DI

- DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE DI MOBILITÀ PER IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese, ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima; tutti non costituitisi in giudizio (vedasi verbale di udienza del 29/09/2017)

- potenziali reclamati-

propone reclamo

avverso l'ordinanza resa in data 09 ottobre 2017, depositata in pari data e comunicata alle parti a mezzo p.e.c. in data 10/10/2017, non notificata, in relazione e esito al sub procedimento cautelare recante il n. 1161-1/2017 r.g.a.c. con la quale il Tribunale di Gela Sezione Lavoro -in persona del G.I dott.ssa Elena Kildani- ha rigettato la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (proposta contestualmente a ricorso ex art 414 c.p.c.) con la quale l'odierna ricorrente richiedeva (si riportano integralmente e testualmente le conclusioni siccome formulate e articolate in ricorso ex art 414 c.p.c. in via e per la fase cautelare rimandando al ricorso medesimo per quelle nel merito):

<<- ordinare alle amministrazioni convenute la disapplicazione dell'allegato 2 "Tabella di valutazione dei titoli" al CCNI mobilità a.s. 2017/2018, nella parte -tabella B, Sezione B1, lettera B- in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, prevede il riconoscimento di ogni anno di servizio pre-ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e, quindi, di fatto, escludendo, per relationem e/o richiamo di altra normativa, il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie nonché la disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate (in quanto facenti parte dell'allegato 2 "Tabelle di valutazione titoli") al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017, nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" e ciò per l'evidente violazione e contrasto con la normativa in materia di scuola paritaria e con disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost., oltre che, ancora, la disapplicazione del provvedimento/decreto n. 2338 del 01/08/2017 con il quale il MIUR - U.S.P. Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, in persona del suo Dirigente e rappresentante legale, a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al decreto n. 2222 del 20/07/2017, ha annullato il trasferimento interprovinciale (da PIPM050007 - I.M. "Montale" di Pontedera a CLIS007007 - I.S. "Carafa Mazzarino e Riesi") dapprima ottenuto dalla prof.ssa Zuppardo nella classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese e di ogni altro atto e/o provvedimento a questi consequenziali, anche se non conosciuti e/o notificati personalmente alla ricorrente, che abbiano rilevanza e/o refluenza sul diritto della medesima a ottenere il richiesto trasferimento e il giusto punteggio;

- ordinare alle amministrazioni convenute la revisione e rettifica del punteggio spettante alla ricorrente inserendo, anche ai fini della redazione della graduatoria ed espletamento della procedura relativa alla mobilità per gli anni 2017/2018 e ss. e per ogni altro effetto di legge, il servizio pre ruolo prestato dalla medesima ricorrente negli anni scolastici 2001/2002, 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, presso l'Istituzione

Scolastica Paritaria Michelangelo Buonarroti di Gela e l'Istituto Scolastico Paritario Leonardo da Vinci di Gela siccome sopra menzionati e specificati;

- per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute di disporre l'assegnazione della ricorrente presso l'IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino, sede già ottenuta in virtù del trasferimento disposto a seguito della mobilità 2017/2018, o comunque nella sede di insegnamento più vicina a quella di residenza della propria famiglia ovvero in una delle sedi indicate -con specifico ordine di priorità- nella propria domanda di mobilità corrispondente all'effettivo e corretto punteggio che alla stessa dovrà essere riconosciuto.>>.

Premesso che

- Con ricorso ex 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare **per l'annullamento e/o disapplicazione:** - dell'allegato 2 "Tabella di valutazione dei titoli" del CCNI mobilità a.s. 2017/2018 (sottoscritto l'11 aprile 2017) nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, assegna punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e, quindi, esclude il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie; - della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017 nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*"; - ove occorra e per quanto di ragione dell'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 del MIUR; - degli esiti della mobilità interprovinciale della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2017/2018 nei termini di seguito indicati; - del provvedimento/decreto n. 2338 del 01/08/2017 con il quale il MIUR - U.S.P. Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, in persona del suo Dirigente e rappresentante legale, a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al decreto n. 2222 del 20/07/2017, ha annullato il trasferimento interprovinciale (da PIPM050007 - I.M. "Montale" di Pontedera a CLIS007007 - I.S. "Carafa Mazzarino e Riesi") dapprima ottenuto dalla prof.ssa Zuppardo nella classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese; - di ogni altro atto e/o provvedimento a questi consequenziali, anche se non conosciuti e/o notificati personalmente alla ricorrente, che abbiano rilevanza e/o refluenza sul diritto della medesima a ottenere il richiesto trasferimento; **e per il riconoscimento:** - del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la

mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti e per ogni altro fine di legge, del servizio di insegnamento svolto nelle Scuole Paritarie negli anni scolastici 2001/2002, 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 con le stesse modalità e misure con cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali e segnatamente punti 6 per ogni anno di servizio; - del diritto dell'odierna ricorrente ad avere attribuito il punteggio complessivo di punti 85 + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge in conseguenza della valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle Scuole Paritarie con equiparazione del predetto servizio a quello di ruolo; **con conseguente condanna** delle Amministrazioni convenute a ripetere le operazioni di mobilità propedeutiche all'assegnazione della sede definitiva spettante all'odierna ricorrente, previa correzione del punteggio attribuito alla stessa nei termini di seguito indicati, e quindi con condanna ad assegnare definitivamente il suddetto punteggio; **nonché per l'attribuzione** della sede di servizio presso I.S. "Carafa Mazzarino e Riesi" (codice CLIS007007) che aveva già ottenuto in forza del trasferimento revocato con il sopra citato decreto n. 2338 del 01/08/2017 emesso dal MIUR - USP Ambito territoriale Provinciale di Pisa e, comunque, della corretta sede di servizio nell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse.

- In fatto e in diritto si prospettava quanto contenuto in ricorso da intendersi qui integralmente riportato e trascritto come facente parte integrante del presente atto.

- In seno al suddetto ricorso, l'odierna reclamante, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* spiegandone le ragioni, articolava anche domanda cautelare ex art. 700 formulando le relative conclusioni siccome sopra riportate.

- Nel suddetto procedimento si costituiva il solo Ministero ex art 417 c.p.c. a mezzo del funzionario dott.ssa Ombretta Cuttaia

- All'udienza del 29/09/2017, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la parte ricorrente (unica presente in aula) discuteva la causa e il G.I., verificata la regolarità del contraddittorio e compiuti gli adempimenti di rito (dichiarazioni di contumacia), si riservava di decidere.

- Il G.I. dott.ssa Kildani, sciogliendo la riserva, decideva -con la qui reclamata ordinanza del 09/10/2017 (cron. 5152), comunicata alle parti a mezzo p.e.c. il 10/10/2017- per il rigetto della domanda cautelare con motivazione argomentata solamente nel *fumus* (anticipando nella forma e nella sostanza la decisione della causa) ritenendosi per ciò esonerata dal vaglio del *periculum*.

Ciò premesso, con il presente atto la **Prof.ssa Zuppardo Concetta Simona**, ut supra generalizzata, rappresentata e difesa, propone reclamo al Collegio avverso la sopra indicata ordinanza che ha definito il sub procedimento cautelare n. 1161-1/2017 r.g.l. ritenendola errata e ingiusta per i seguenti motivi:

1. ERRATA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME INVOCATE DALLA ODIERNA RECLAMANTE IN SENO AL RICORSO E ALLA IVI SPIEGATA DOMANDA CAUTELARE.

Il Giudice monocratico della fase cautelare fonda e motiva la propria decisione di rigetto della domanda cautelare su due aspetti e/o profili che ritiene erroneamente fondamentali e decisivi e che improntano l'intera ordinanza orientandola per il rigetto ma che, alla luce di costante e pacifica giurisprudenza (di legittimità anche amministrativa oltre che di merito), appaiono destituiti di ogni fondamento oltre che, appunto, errati.

I due aspetti di che trattasi sono esplicitati nelle seguenti affermazioni contenute nella ordinanza qui reclamata:

a) ... (dopo aver citato le norme invocate dalla ricorrente in tema di parificazione della scuola statale con quella paritaria anche in ordine al servizio reso dagli insegnanti) ...

"La parificazione degli istituti è infatti riferita al titolo di studio che questi possono rilasciare, dunque al contenuto dell'offerta formativa, garantita a mezzo della verifica di determinati requisiti" ... (segue un riferimento alquanto generico a "numerosa" pronunce dei Tribunali sull'intero territorio nazionale che si sostanziano in sole tre ordinanze a dispetto di decine e decine di pronunce aventi senso esattamente contrario e, quindi, conforme a quanto richiesto in ricorso).

b) *"E', infatti, del tutto pacifico in giurisprudenza che le norme che prevedono il riconoscimento di servizi pre-ruolo ai fini giuridici ed economici (n.d.r: il riferimento è al*

DI 370/1970 poco prima richiamato) siano, in quanto attributive di benefici particolari, norme eccezionali e per ciò stesso non applicabili estensivamente o analogicamente".

Ebbene, ambedue le affermazioni e gli aspetti giuridici da esse sottese sono errati rimanendo, invece e in realtà, pacifici in giurisprudenza (di Magistrature Superiori) principi esattamente opposti.

Infatti, con recentissima sentenza n. 2422 del 20/09/2017, il Tribunale di Salerno ha affermato quel principio giuridico (condiviso da costante, pacifica e dilagante giurisprudenza di merito) che contraddice in maniera ed inequivocabile l'orientamento (peraltro oltre modo minoritario) seguito dal Giudice di prime cure secondo cui "la legge 10 marzo 2000 n. 62 che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute, e in particolare la scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonchè di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.

Siffatta equiparazione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 2 comma del D.L. 255/2001 che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che <<i servizi di insegnamento prestati dal 01 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali>>; e dal richiamato art. 1bis del D.L. 250/2005 (convertito in legge 27/2006).

I sostenitori della tesi contraria invocano la giurisprudenza secondo cui le norme del D.L. 370/1970, in quanto attributive di uno speciale beneficio, avrebbero carattere eccezionale, per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica o estensiva volta a una applicazione oltre i casi presi in considerazione dalla lettera della norma.

Occorre tuttavia rilevare che dalla stessa Corte Costituzionale è venuta un'interpretazione estensiva, in quanto maggiormente conforme a Costituzione per evitare discriminazioni ingiustificate è stato affermato (ndr dalla Corte costituzionale) che l'art. 2, secondo comma, del D.L. 370/1970, per essere conforme a Costituzione,

deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma, ritenendo non più sostenibile "anche ai fini di giustizia sostanziale" "l'interpretazione restrittiva del decreto legge" (cfr. Corte Cost., 5 novembre 1986, n. 228).

Nella medesima sentenza il Tribunale di Salerno evidenzia, inoltre, come la Corte di Cassazione con sentenza n. 16623 del 2012, nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale (vedasi anche ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001), ha affermato che **"in tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del D.L. 370/1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio"**.

Ne deriva che, nel caso che ci occupa, in assenza di diversità di insegnamento o, meglio, in presenza di una identità di insegnamento trattandosi di medesimo grado scolastico (scuola secondaria di secondo grado) non vi è ragione alcuna per escludere un'interpretazione analogica o estensiva delle norme contenute nel D.L. 370/1970.

Infatti, non vi è chi non veda come, sempre nel caso di specie, vi sia la sussistenza della "omogeneità" richiamata dalla Corte di Cassazione atteso che, tra i diversi istituti statali e paritari ove ha prestato servizio la ricorrente, vi è identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi e ciò in ragione del sussistente regime di parità che proprio il Ministero riconosce e concede solo in presenza di tale presupposti (vedasi in tal senso la L. 62/2000, la successiva L. 27/06, ex multis Circolare Ministeriale 163/2000 e D.M. n. 267/07 e 83/08).

Posto ciò, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, diversità di trattamento deriverebbe solo ed unicamente dalla diversa natura del datore di lavoro dovendosi escludere -proprio in ragione della sussistente parità- ogni disomogeneità

riguardo ai titoli di studio rilasciati, alla durata degli anni scolastici, alla modalità di espletamento degli esami di stato (la commissione, peraltro, è presieduta da un docente inviato proprio dal Ministero), agli orari e ai programmi.

A questo proposito in Tribunale di Salerno, nel ribadire i concetti testè citati, richiama la Giurisprudenza Amministrativa del Consiglio di Stato che ha chiaramente affermato che *"la qualificazione di "parità" è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della legge 10 marzo 2000, n. 62, all'aspetto funzionale ed organizzativo degli "apparati" privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art. 1 s.l., che riferisce la "parità" alle "scuole", collocandosi sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, senza alcuna implicazione necessitata, nell'ambito della legge n. 62\2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento. **Risulta piuttosto quest'ultima, con evidenza, l'unica attività che viene obiettivamente e logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale, in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull'esercizio del pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile "parità"**".* (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/01/2009, n. 194)

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza sopra citata, ex multis, conclude affermando che ***"alla stregua delle argomentazioni svolte dalle Corti citate, risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto in scuole paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati"***

Nello stesso senso si sono espressi, ex multis, i seguenti tribunali:

1. Tribunale di Caltagirone Ordinanza 11/07/2016, proc. 535/2016;
2. Tribunale di Milano Ordinanza 20/07/2016, proc. 6202/2016;
3. Tribunale di Napoli Ordinanza 06/09/2016, proc. 17451/2016
4. Tribunale di Napoli Sentenza n. 5827/2017 (conferma ordinanza cautelare);
5. Tribunale di Lanciano Ordinanza 04/11/2016, proc. 591/2016;
6. Tribunale di Lecce Ordinanza 04/11/2016, proc. 11404/2016;
7. Tribunale di Mantova Ordinanza 16/11/2016, proc. 505/2016;

8. Tribunale di Ravenna Ordinanza n. 3757/2016 del 24/11/2016;
9. Tribunale di Roma Sentenza n. 3967/2016 del 21/04/2016;
10. Tribunale di Messina Ordinanza 27/08/2016, proc. 4063/2016;
11. Tribunale di Messina Ordinanza Collegiale 11/11/2016, proc. 4365/2016 (reclamo);
12. Tribunale di Messina Ordinanza 26/08/2016, proc. 4064/2016;
13. Tribunale di Messina Ordinanza Collegiale 11/11/2016, proc. 4364/2016 (reclamo)
14. Tribunale di Roma Ordinanza 09/12/2016, proc. 40087/2016
15. Tribunale di Torino Ordinanza 23/12/2016, proc. 7952/2016;
16. Tribunale di Siena Ordinanza 1841/2017;
17. Tribunale di Milano Sentenza n. 66/2017;
18. Tribunale di Roma Ordinanza 11/01/2017, proc. 40680/2016
19. Tribunale di Verbania Ordinanza 12/01/2017, proc. 399/2016;
20. Tribunale di Novara Ordinanza 16/02/2017, proc. 773/2016;
21. Tribunale di Frosinone Ordinanza 20/02/2017, proc. 3652/2016
22. Tribunale di Monza Sentenza n. 88/2017 del 23/02/2017;
23. Tribunale di La Spezia Ordinanza n. 749/2017 del 04/03/2017;
24. Tribunale di Roma Sentenza n. 2652/2017 del 16/03/2017;
25. Tribunale di Cassino Ordinanza 29/03/2017, proc. 2132/2017;
26. Tribunale di La Spezia Ordinanza n. 1147/2017 del 04/04/2017;
27. Tribunale di Parma Sentenza n. 95/2017 del 06/04/2017 (proc. 1148/2016);
28. Tribunale di Prato Sentenza n. 98/2017 del 28/04/2017;
29. Tribunale di Lanciano Sentenza n. 119/2017 del 08/05/2017;
30. Tribunale de L'Aquila Sentenze del 18/05/2017 (d.ssa Anna Maria Tracanna)
31. Tribunale di Catania Ordinanza 19/06/2017, proc. 9299/2016;
32. Tribunale di Frosinone Sentenza n. 961/2017 del 28/06/2017;
33. Tribunale di Catania Ordinanza 03/07/2017, proc. 1518/2017;
34. Tribunale di Caltagirone Sentenza n. 351/2017 del 18/07/2017;
35. Tribunale di Palermo Sentenza 2130/2017 del 05/07/2017;
36. Tribunale di Palermo Sentenza n. 2124/2017 del 05/07/2017;
37. Tribunale di Ragusa Ordinanza 08/07/2017, proc. 1305/2017;

38. Tribunale di Caltagirone Ordinanza 10/07/2017, proc. 384/2017;
39. Tribunale di Modena Ordinanza 14/07/2017, proc. 473/2017;
40. Tribunale di Catania Ordinanza 17/07/2017, proc. 11815-1/2016;
41. Tribunale di Potenza Ordinanza 18/07/2017, proc. 1716/2017;
42. Tribunale di Trieste Ordinanza 19/07/2017, proc. 325/2017;
43. Tribunale di Foggia Ordinanza 27/07/2017, proc. 3526/2017;
44. Tribunale di Salerno Sentenza n. 2422/2017 del 20/09/2017;
45. Tribunale di Pisa Sentenza n. 211/2017 del 28/09/2017.
46. Tribunale di Termini Imerese Ordinanza 04/10/2017, proc. 2684/2017.

Alla luce di una così straripante giurisprudenza di merito, vale la pena sottolineare l'assoluta marginalità e sporadicità delle pronunce di merito citate dal Giudice monocratico della fase cautelare a supporto dell'orientamento (anch'esso minoritario) dallo stesso seguito.

Nell'ordinanza qui reclamata, infatti, il Giudice, **nel richiamare tre sole pronunce di merito**, afferma trattarsi di "*numerose pronunce sull'intero territorio nazionale*".

In realtà, anche qui è vero esattamente il contrario: l'orientamento seguito dal Giudice è assolutamente minoritario atteso che *sull'intero territorio nazionale* sono state emesse decine e decine di pronunce di tenore opposto con le quali si riconosce e dichiara l'illegittimità della normativa impugnata e si ordina, per l'effetto, alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione della suddetta illegittima normativa, la rettifica del punteggio dell'insegnante con conseguente riconoscimento e attribuzione del punteggio ottenuto per servizi pre-ruolo prestati presso scuole paritarie al pari di quello svolto nelle scuole statali.

Orbene, alla luce di un compendio giurisprudenziale e normativo così chiaro (si richiamano, qui, tutte le argomentazioni in diritto siccome esplicitate e articolate in seno al ricorso introduttivo) **non può che concludersi per la illegittimità delle contestate disposizioni del CCNI che escludono qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità e ad ogni altro fine di legge, per il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie.**

Peraltro, per come si è già avuto modo di precisare in ricorso, diversamente opinando - ovverosia seguendo il ragionamento offerto dal Giudice monocratico della fase cautelare nella ordinanza che qui si reclama- si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) non essendovi ragione alcuna per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Il Giudice di prime cure della fase cautelare incorre, inoltre, in un altro evidente errore oltre che nel vizio della contraddittorietà.

In sostanza, nell'ordinanza qui reclamata si sostiene che il beneficio del riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in pre-ruolo sarebbe applicabile solo al servizio reso nelle scuole pareggiate e non nelle scuole paritarie.

D'altro canto afferma che è pur vero che la distinzione tra scuole non statali pareggiate e paritarie ha perduto carattere di attualità (in sostanza, per come lo stesso Giudice afferma, per effetto di legge, tutte le scuole non statali -ivi comprese quelle pareggiate- sono ricondotte alle due sole tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie).

Alla luce di tale corretta considerazione, appare vieppiù giustificata (per come affermato dalle Corti Superiori sopra citate) l'applicazione di interpretazione analogica e/o estensiva atteso che le norme apparentemente ostative (ovverosia quelle contenute nel D.Lgs. 297/1994 e nel precedente D.L. 370/1970) sono scritte in epoca antecedente alla riforma del sistema scolastico e, quindi, facendo uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali. Ovviamente il legislatore del tempo non poteva certamente prevedere quello che sarebbe stato il tenore di una futura riforma e diversa denominazione delle tipologie delle scuole non statali limitando ad usare definizioni attuali per il tempo in cui ha legiferato.

Detto in altri termini, il legislatore del tempo ha inteso estendere il beneficio a scuole che avessero determinate caratteristiche del tutto simili a quelle delle scuole statali e, all'epoca, non poteva che riferirsi alla scuole pareggiate; oggi (rectius a partire dal

2000, per effetto della legge 62/2000 e successive modifiche e/o integrazioni al sistema scolastico oltre che per effetto della circolare ministeriale 163/2000) tali caratteristiche sono sussistenti anche -o, per meglio dire, innanzitutto- nelle scuole paritarie tant'è che le scuole pareggiate non esistono più essendo state queste ricondotte, sempre per legge, alla categoria di scuola paritaria legalmente riconosciuta. Ne deriva che la suddetta normativa, pur riferendosi dal punto di vista lessicale alle scuole pareggiate, non può oggi che trovare applicazione anche nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie" per come chiaramente affermato dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato con le pronunce e i principi sono richiamati e citati

Per il resto, riguardo alle argomentazioni in fatto e in diritto, ci si riporta interamente al contenuto del ricorso introduttivo (già riportato nelle premesse del presente reclamo) da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.

2. IRRITULITÀ DELLA PRONUNCIA SUL *FUMUS* CON SOSTANZIALE ANTICIPAZIONE DELLA DECISIONE. MANCATA PRONUNCIA SUL PERICULUM

Il Giudice di prime cure della fase cautelare avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alla sussistenza o meno del *fumus* senza anticipare il tenore del proprio convincimento nel merito poichè ciò costituisce una chiara ed evidente anticipazione della decisione.

La domanda cautelare, infatti, è proposta in seno all'introitato giudizio di merito per cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto soffermarsi innanzitutto sulla sussistenza del requisito del *periculum* previa sommatoria valutazione, tenuto conto della sommarietà che caratterizza la fase cautelare del giudizio, del *fumus*.

Ora, Il Giudice, nell'ordinanza qui reclamata, ha ritenuto non pronunciarsi sulla sussistenza del *periculum*, se non per dire che sarebbe assorbito dalla pronuncia sul *fumus* e per un generico riferimento ad una ipotetica assegnazione provvisoria che lo farebbe venir meno.

La pronuncia sul *fumus*, invece, risulta alquanto articolata e costituisce, per le argomentazioni ivi esplicitate, una chiara anticipazione della decisione nel merito con

conseguente irrivalenza dell'ordinanza oltre che manifesta incompatibilità dello stesso Giudice a trattare il prosieguo della causa atteso che, appunto, si ribadisce, ne ha anticipato la decisione finale.

3. ATTUALE SUSSISTENZA DEL FUMUS E, ANCOR PIÙ, DEL PERICULUM.

Quanto spiegato al punto 1 dei motivi di reclamo fa desumere e prova l'attuale sussistenza del fumus attesa la manifesta erroneità e/o infondatezza giuridica dei principi posti dal Giudice a fondamento della propria decisione e, quindi, l'esistenza dilagante e di gran lunga maggioritario orientamento giurisprudenziale (anche di Corti Superiori) di senso opposto.

Proprio da questa ultima circostanza è ancor più aggravata (rispetto a quanto già esplicitato nella domanda cautelare articolata in ricorso) l'incidenza e, quindi, la sussistenza del *periculum* e ciò per le seguenti ragioni: .

- 1) il riconoscimento del suddetto punteggio è necessario ai fini delle ormai prossime operazioni di mobilità le cui domande vanno presentate entro marzo 2018;
- 2) alla luce della valanga di pronunce di riconoscimento del punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie da parte dei tribunali italiani, in tutto il territorio nazionale da nord a sud, la reclamante potrebbe subire, oltre al danno del mancato riconoscimento del punteggio relativo a ben 7 anni di servizio, la beffa di vedersi superata nelle operazioni di mobilità da docenti a cui, invece, altri tribunale nel frattempo hanno riconosciuto il servizio svolto presso le scuole paritarie, magari per un minor numero di anni.

Ciò, unitamente ai motivi già esplicitati in ricorso, costituisce un grave, attuale e irreparabile danno per la reclamante.

Per tutto quanto sopra esposto, la **Prof.ssa Zuppardo Concetta Simona**, ut supra rappresentata e difesa, chiede che

Piaccia all'On.le Tribunale di Gela - Sezione Lavoro in Composizione Collegiale

esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, fissata la comparazione delle parti, volere accogliere il presente reclamo e per l'effetto riformare e/o revocare l'impugnata Ordinanza del Tribunale di Gela - Sezione Lavoro pronunciata in data 09 ottobre 2017 -depositata in pari data e comunicata alle parti a mezzo p.e.c. in data 10/10/2017, non notificata- in esito al sub procedimento cautelare recante n. 1161-1/2017 r.g.l. e, per l'effetto ancora, in via cautelare:

- ordinare alle amministrazioni convenute la disapplicazione dell'allegato 2 "Tabella di valutazione dei titoli" al CCNI mobilità a.s. 2017/2018, nella parte -tabella B, Sezione B1, lettera B- in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, prevede il riconoscimento di ogni anno di servizio pre-ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e, quindi, di fatto, escludendo, per relationem e/o richiamo di altra normativa, il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie nonché la disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate (in quanto facenti parte dell'allegato 2 "Tabelle di valutazione titoli") al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017, nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"* e ciò per l'evidente violazione e contrasto con la normativa in materia di scuola paritaria e con disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost., oltre che, ancora, la disapplicazione del provvedimento/decreto n. 2338 del 01/08/2017 con il quale il MIUR - U.S.P. Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, in persona del suo Dirigente e rappresentante legale, a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al decreto n. 2222 del 20/07/2017, ha annullato il trasferimento interprovinciale (da PIPM050007 - I.M. "Montale" di Pontedera a CLIS007007 - I.S. "Carafa Mazzarino e Riesi") dapprima ottenuto dalla prof.ssa Zuppardo nella classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese e di ogni altro atto e/o provvedimento a questi consequenziali, anche se non conosciuti e/o notificati personalmente alla ricorrente, che abbiano rilevanza e/o refluenza sul diritto della medesima a ottenere il richiesto trasferimento e il giusto punteggio;

- ordinare alle amministrazioni convenute la revisione e rettifica del punteggio spettante alla ricorrente inserendo, anche ai fini della redazione della graduatoria ed

espletamento della procedura relativa alla mobilità per gli anni 2017/2018 e ss. e per ogni altro effetto di legge, il servizio pre ruolo prestato dalla medesima ricorrente negli anni scolastici 2001/2002, 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, presso l'Istituzione Scolastica Paritaria Michelangelo Buonarroti di Gela e l'Istituto Scolastico Paritario Leonardo da Vinci di Gela siccome sopra menzionati e specificati;

- per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute di disporre l'assegnazione della ricorrente presso l'IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino, sede già ottenuta in virtù del trasferimento disposto a seguito della mobilità 2017/2018, o comunque nella sede di insegnamento più vicina a quella di residenza della propria famiglia ovvero in una delle sedi indicate -con specifico ordine di priorità- nella propria domanda di mobilità corrispondente all'effettivo e corretto punteggio che alla stessa dovrà essere riconosciuto.

Disporre, o rimettere il fascicolo al Presidente perchè disponga, l'assegnazione della causa ad altro Giudice del Lavoro atteso che il G.I. trattante d.ssa Kildani ha già anticipato l'esito del procedimento esplicitando in maniera inequivocabile il proprio convincimento circa la decisione nel merito.

Vinte le spese di entrambe le fasi del giudizio

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.

Si richiama e produce quanto offerto a corredo del ricorso introduttivo del presente giudizio oltre che copia del ricorso medesimo e delle pronunce di merito (ordinanze e sentenze) sopra citate .

Si dichiara che, in ragione della materia e del rito, la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di €. 147,00.

Con Osservanza.

Gela, 24/10/2017

Avv. Rochelio Pizzardi

ISTANZA DI ESONERO DA NOTIFICA A CONTROINTERESSATI

E/O IN SUBORDINE DI AUTORIZZAZIONE
AD EVENTUALE NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, rappresentante e difensore costituito della prof.ssa Zuppardo Concetta Simona giusta procura in atti

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha ad oggetto, tra gli altri, l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità a.s. 2017/2018, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese (già denominata A346 Lingua e Civiltà Straniera Inglese), aventi ad oggetto il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado a seguito di mancato riconoscimento, su ricalcolo e con annullamento del trasferimento precedentemente ottenuto, del servizio pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente nelle Scuole Paritarie con le medesime modalità e misura con cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale;
- le Amministrazioni scolastiche, a seguito del ricalcolo operato per come spiegato in ricorso, hanno erroneamente omissis di valutare i titoli di servizio prestato dalla odierna ricorrente nelle scuole paritarie attribuendole, così, un punteggio inferiore rispetto a quello spettante;
- in base a tale punteggio, alla reclamante è stato revocato il trasferimento inizialmente concesso presso IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino e, comunque, in definitiva, negato il trasferimento presso le scuole o ambiti territoriali o province spettanti in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse verso cui, invece, sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore;
- tenuto conto che con recenti pronunce, in tema di litisconsorzio necessario e notifica ai controinteressati, è stato affermato che *"benchè la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito della di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei cd. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà*

di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario."(vedasi Tribunale di Roma Sezione Lavoro Ordinanza del 09/12/2016, proc. 40092/2016; Ordinanza del 11/01/2017, proc. 40680/2016; Ordinanza del 20/01/2017, proc, 42927/16; Ordinanza del 09/12/2019, proc. 40087/16; Ordinanza del 09/12/2016, proc. 40080/16; tribunale di Trieste Sezione Lavoro Ordinanza 19/07/2017, proc. 325/2017);

- tenuto conto che, proprio in ragione di quanto rilevato dalla giurisprudenza testè citata, nonostante la notifica per pubblici proclami, nessuno dei cd. controinteressati si è mai costituito nel presente procedimento nè in altri ove pure si è provveduto alla suddetta notifica.

Ciò premesso

SI FA ISTANZA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE

affinchè voglia esonerare parte reclamante dalla notifica del presente reclamo a ipotetici e eventuali soggetti controinteressati.

In subordine, qualora l'On.le Tribunale adito ritenesse come sussistente il litisconsorzio necessario, - ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva delle singole scuole o singoli ambiti territoriali che la ricorrente ha indicato in seno alla domanda di mobilità o, comunque, nella graduatoria dell'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse, per la classe di concorso Lingua e Cultura Straniera Inglese AB24 (già denominata Lingua e Civiltà Straniera Inglese A346), della scuola secondaria di II grado, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento della stessa nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria;

RILEVATO CHE

- **in tal caso, la notifica del reclamo nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per il grande numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;**

- il Tribunale adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo, tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 e 151 c.p.c., per la pubblicazione integrale del testo del ricorso (non prevista in quella per pubblici proclami) sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata, per come individuata dal Giudice nel decreto di fissazione di udienza cautelare e di merito, è il MIUR -il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami-> nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ufficio Scolastico Provinciali di Caltanissetta negli appositi siti internet.

Il sottoscritto procuratore, in via subordinata rispetto alla sopra istanza di esonero, formula istanza affinché codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, nonché sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta/Enna; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinarie di rito.

Gela 24/10/2017

Avv. Rochelio Pizzardi